



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

DE
 PROT. N. 15996/21402

BARI 6.8.1988



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 DELLA REGIONE PUGLIA = B A R I =
 E P.C. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 DELLA REGIONE PUGLIA
 = B A R I =

CONSIGLIO REGIONALE	
1988	
- 8 AGO. 1988	
Ch.	Fasc.
Prot. N.	5068

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 UFFICIO REGIONI = R O M A =
 (RIF. TELE N. 200/4887/PU/100.1/7 DEL 5.8.1988).

OGGETTO: " INCENTIVAZIONE REGIONALE DELLA RICETTIVITA' TURISTICA
 E DELLE STRUTTURE TURISTICHE COMPLEMENTARI".

Si fa riferimento alla nota numero 4296 del 7 luglio
 1988 concernente l'oggetto.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparti-
 mento Affari Regionali - ha comunicato che il Governo in rela-
 zione alla legge regionale recante "Incentivazione regionale
 della ricettività turistica e delle strutture turistiche com-
 plementari" ha formulato i seguenti rilievi: a) circa l'arti-
 colo 3, secondo comma, non è indicata la misura dell'agevola-
 zione sul tasso di interesse, ma soltanto la percentuale del
 la spesa finanziabile. Infatti le determinazioni del Ministero del
 Tesoro, cui viene fatto rinvio per il tasso di interesse, con

./.

ER



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

;- 2 -

cernono soltanto la fissazione del tasso di riferimento su cui poi sono applicate le agevolazioni previste dalle leggi statali di incentivazione. Si precisa, comunque, che la misura della agevolazione non può far sì che l'onere a carico dei beneficiari scenda al di sotto dei tassi minimi previsti dalla normativa statale ai sensi dell'articolo 109 del D.P.R. 616/77; b) circa i contributi in conto capitale previsti dal medesimo articolo 3, secondo comma, la misura massima del 50% della spesa per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione ed il completamento delle strutture turistico-alberghiere, anche se relativa ai beneficiari costituiti dagli Enti pubblici, è eccessiva, in quanto tale forma di incentivazione, nella misura massima prevista dalle leggi nazionali per le aree più svantaggiate del Paese, copre per i settori produttivi più agevolati sino al 40% della spesa (si veda la legge n. 64/1986).

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge al nuovo esame di codesto Consiglio regionale.

Si prega di accusare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(IANNELLI)

